

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1958

(74<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare » (2250-Urgenza) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag.	1145, 1156, 1158, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1172
AGOSTINO		1156, 1157, 1159, 1160, 1163, 1165, 1168
BATTAGLIA		1159, 1160, 1165
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>		1150, 1151, 1155
GRAMEGNA		1151, 1158, 1160, 1161, 1163, 1168
LEPORE, <i>relatore</i>		1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1172
LOCATELLI		1157, 1169
MANCINELLI		1147, 1148, 1150
MOLINELLI		1149, 1167, 1168, 1169
NACUCCHI		1158
PIECHELE		1163
PIEGARI		1147
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>		1159, 1163, 1169
TERRACINI		1148, 1154
TUPINI		1159, 1163, 1164

#### Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	1172
ANGELILLI	1172

La seduta è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Elia, Fedeli, Gramigna, Lepore, Locatelli, Lubelli, Menotti, Molinari, Molinelli, Nasi, Piechele, Piegari, Raffener, Spasari e Tupini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Condorelli, Schiavone, Terracini e Turchi, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Nacucchi, Angelilli, Pastore Ottavio e Franza.

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Colombo e i Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori e per l'agricoltura e le foreste Pugliese.

LOCATELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare » (2250-Urgenza).

PRESIDENTE. Se la Commissione non ha nulla in contrario, per favorire il ministro Colombo che deve recarsi fra poco al Consiglio dei ministri e non può, quindi, trattenersi per molto tempo, proporrei l'inversione dell'ordine del giorno, affinché la Commissione discuta innanzitutto il disegno di legge concernente la « Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare ».

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale sul disegno di legge anzidetto.

LEPORE, *relatore*. Onorevoli colleghi, riferirò con la maggiore sintesi possibile.

Non è la prima volta che il Senato si occupa del problema regolato dal disegno di legge oggi all'esame della nostra Commissione perchè, durante la I legislatura, fu discusso ed approvato il disegno di legge n. 908 relativo alla « Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione ed istituzione di una Direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste » con notevoli varianti al testo del Governo e con le quali si riconosceva l'interesse permanente dello Stato ai servizi dell'Alimentazione e si affermava l'esigenza di dare alla materia un assetto stabile in relazione a necessità permanenti della collettività in tale settore, sia in tempo di guerra che in tempo di pace.

L'approvazione di detto disegno di legge fece seguito ad un ampio dibattito avutosi in sede referente in Commissione e ad un largo ed approfondito dibattito avutosi in Aula su una dettagliata relazione scritta ed orale di chi, oggi, è stato da voi di nuovo incaricato a relazionare in merito al nuovo testo proposto dal Governo.

Però esso non ebbe nell'altro ramo del Parlamento la stessa sorte, perchè, soprattutto per intralci di competenze tra i vari Dicasteri interessati, decadde con la fine della legislatura e per l'anticipato scioglimento del Senato.

Dati questi precedenti, il vostro relatore — che ha avuto cura di far tenere tempestivamente a tutti i componenti della Commissione gli emendamenti da lui proposti all'attuale testo governativo, e ciò appena è stato possibile ed a seguito dell'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge destinato, come a voi noto, in un primo tempo in sede referente per la delega cui, poi, il Governo ha rinunciato — non deve spendere molte parole per illustrare tutto il problema e perchè dovrebbe ripetere quanto ebbe a dire ed a scrivere ampiamente nell'anno 1951 e perchè l'attuale disegno di legge è un riferi-

mento del precedente sia pure in tono minore in quanto il precedente, ad avviso del vostro relatore, era di più ampio respiro e di più larga ed aperta impostazione.

L'attuale è in fondo la ripetizione del precedente con veste diversa; anch'esso può dividersi in più parti: la prima riflette il trapasso dei poteri e delle attuali attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'alimentazione al Ministero dell'agricoltura e la soppressione del primo con la determinazione dei compiti; la seconda, la istituzione della Direzione generale dell'alimentazione con gli organici periferici; la terza investe le norme relative al funzionamento dei servizi e la sistemazione del personale; la quarta il trasferimento dell'attrezzatura, il passaggio dell'Ufficio controllo, dei fondi e conti residui ed al maggior onere.

È indubbio che il disegno di legge di cui discutiamo, opportunamente modificato in conformità degli emendamenti presentati alla Commissione, va approvato e può dirsi con sicura coscienza che l'approvazione risponde a criteri di urgenza, di necessità e di somma utilità.

E le ragioni che la impongono possono sintetizzarsi in brevi osservazioni:

1) non è possibile che i servizi dell'alimentazione abbiano a permanere nell'attuale stato di cose quanto mai anormale e che non si dia loro un assetto definitivo e regolare dopo tante traversie di istituzioni, trasformazioni, deformazioni, mutamenti, soppressioni dovute ad una legislazione basata su fatti contingenti ed occasionali;

2) che occorre ormai sistemare tutta la materia ed il relativo organismo funzionale, a torto ritenuto da molti ed ingiustamente, solo una bardatura di guerra da distruggere e da smobilitare;

3) che necessita, in Italia, dar pur corso ad una sana politica alimentare per non lasciare senza guida la libera iniziativa in materia tanto delicata e della quale lo Stato non può disinteressarsi perchè è indubbio che le esigenze amministrative nel campo della alimentazione sono permanenti nel tempo e che in tutti gli Stati progrediti e moderni la

Amministrazione pubblica si occupa di tali servizi;

4) che non può lasciarsi senza sistemazione tutto un personale che presta servizio da diciotto anni alle dipendenze dello Stato e tutta l'anomala posizione finanziaria delle Sezioni provinciali dell'alimentazione divenuta ormai quanto mai difficoltosa sia per il reperimento delle entrate sia perchè non è bene continuare a tenere in vita un fondo di entrate che ha tutte le caratteristiche di una gestione fuori bilancio nella quale non si può, di certo, insistere all'infinito.

Ragioni che giustificano non solo, a pieno, l'approvazione del provvedimento legislativo, ma anche l'urgenza di essa e che inducono il relatore a ritenere che la Commissione sarà pronta a dare il suo consenso.

Nel richiederlo egli deve far presente che darà ragione di tutti gli emendamenti presentati dopo che, chiusa la discussione generale, si riterrà di passare all'esame dei singoli articoli precisando, sin da ora, che egli ha tenuto in debito conto tutte le questioni di intralcio sorte nel passato e quelle relative alle conseguenze della trasformazione, alle competenze e tutte le altre che investono la sistemazione e l'inquadramento del personale, il trattamento di quiescenza e riassetto dei quadri in rapporto al nuovo organismo.

PIEGARI. Faccio rilevare che nell'articolo 1 del disegno di legge sarebbe opportuno lasciare soltanto la formula generica «ferme restando le competenze attuali», senza specificare determinate situazioni che attualmente sono regolate da altre leggi e sono di competenza di altri Ministeri.

LEPORE, *relatore*. Gli emendamenti da me presentati sono di due specie: ve ne sono alcuni che riguardano le questioni di competenza e i rapporti tra i Ministeri, e vi sono quelli che concernono il personale. Questi ultimi sono stati concordati con le rappresentanze di tutti gli organismi sindacali. Mi sono astenuto dall'occuparmi dei casi particolari giacchè, del resto, ogni qualvolta un determinato personale viene sistemato a tutti gli effetti, si creano uno o due casi singoli dei quali, ovviamente,

non si può tener conto di fronte agli interessi della grande maggioranza.

Circa la parte riguardante la questione delle competenze, se essa può essere meglio chiarita, io non ho nulla in contrario. Si può anche arrivare alla soppressione dell'elencazione di cui all'articolo 1.

MANCINELLI. Noi dobbiamo dire che non possiamo essere contrari a che si crei un'organizzazione per il coordinamento dei servizi in questo settore.

Non so se sarà facile definire le questioni di competenza fra i diversi Ministeri. In occasione della sciagura del Polesine abbiamo assistito allo spettacolo di opere urgentissime le quali non si iniziavano perchè si discuteva sul luogo stesso del disastro fra ingegneri se una determinata iniziativa, se un determinato apprestamento, se un determinato intervento era di competenza del Ministero dell'agricoltura o di quello dei lavori pubblici o del Magistrato delle acque, cosa che ha portato a seri inconvenienti.

Si vedrà poi in pratica se sarà possibile conciliare lo spirito di corpo che anima e pervade i diversi Ministeri; ma una cosa principalmente ci interessa, sulla quale noi vogliamo avere dei chiarimenti. Il relatore ha detto che ha avuto contatti con tutti i sindacati ed ha tenuto conto delle aspirazioni e delle istanze del personale. Dal momento che il senatore Lepore ha accennato a questo fatto avvenuto *extra moenia* anche io dirò che ho avuto qualche contatto e purtroppo debbo riferire che il personale del Ministero non è tutto d'accordo, in quanto l'immissione del nuovo personale desta preoccupazioni per la carriera.

L'accordo di cui ha parlato il senatore Lepore, a quanto mi risulta, non sussiste. Per essere esplicito debbo dire che ero stato pregato dalla Confederazione del lavoro di ricevere una Commissione di dipendenti statali per sentire quali fossero le loro preoccupazioni. La Commissione di dipendenti statali si era riunita sotto la presidenza del Segretario generale della Confederazione del lavoro per tentare di giungere ad un accordo, senza tuttavia riuscirvi. Non mi sono rifiu-

tato di riceverla, però ho fatto rilevare che era una cosa inutile perchè, se in una riunione presenziata dal Segretario generale della Confederazione del lavoro non si era raggiunto l'accordo, non avrei certo potuto essere io a conseguire questo risultato. In relazione a queste preoccupazioni e a questo disaccordo ritengo necessario che ci siano chiarite quelle che saranno le conseguenze di questo disegno di legge, così come è stato presentato, ed anche con gli emendamenti proposti dal relatore senatore Lepore, sotto l'aspetto della tranquillità della carriera e della posizione del personale che verrebbe immesso nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e del personale che è già in tali ruoli.

Altra preoccupazione, rilevata anche dal senatore Lepore, è di altro genere, quantunque si inserisca in quella cui ho accennato in precedenza, e riguarda il numero 6 dell'articolo 4.

LEPORE, *relatore*. Sarà soppresso.

MANCINELLI. Il numero 6 dell'articolo 4 è evidente che contiene una norma *ad personam*. Ora il relatore ci dice che sarà soppresso, tuttavia è necessario che la Commissione sappia quale è il contenuto di questa norma. Al Commissariato dell'alimentazione da molti e molti anni erano comandati dei funzionari dipendenti dalla Federconsorzi e la mia parte, al Senato ed alla Camera, ha più volte denunciato questo fatto, che cioè dei funzionari che hanno fatto una carriera nell'Alto Commissariato e sono investiti di funzioni molto importanti sono dipendenti dalla Federconsorzi, la quale sappiamo quello che è e che è diventata e che dovrebbe essere un organismo controllato dall'Alto Commissariato della alimentazione ed oggi dal Ministero dell'agricoltura; di modo che questi funzionari erano nello stesso tempo controllati e controllori.

Apprendo ora con compiacimento che il relatore propone l'abolizione del numero 6 dell'articolo 4, però non sono troppo tranquillo. Questa *longa manus* della Federconsorzi nella Alimentazione e domani nel Ministero della agricoltura — Direzione generale della alimentazione — sarà ritirata, sarà tagliata, oppure, per altre vie (e mi rivolgo all'onorevole

Ministro) si troverà il modo di fare entrare dalla finestra quello che qui, con la soppressione del numero 6 dell'articolo 4, si fa uscire dalla porta? Non metto in dubbio la buona fede e la sincerità dell'onorevole Ministro; però dato che sappiamo tutti come avvengono queste cose e sappiamo che vi sono delle pressioni alle quali non sempre il Ministro può o ritiene opportuno di resistere, vorrei proprio dall'onorevole Ministro una dichiarazione specifica che, in occasione della approvazione di questo disegno di legge, ogni ingerenza attraverso personale comandato della Federconsorzi nella Direzione generale dell'alimentazione del Ministero della agricoltura sia eliminata; cioè questi funzionari che da troppo tempo spadroneggiano per conto della Federconsorzi nell'Alimentazione ritornino alla loro sede, alla loro base.

Desidererei avere questa assicurazione specifica e sarei anche molto lieto se si concordasse una norma che sancisse questo impegno del Ministro.

TERRACINI. Poche parole aggiungo a quelle dette dal senatore Mancinelli. Siamo tutti d'accordo sui motivi che hanno suggerito il disegno di legge e sulla necessità di giungere alla sua approvazione, pure non escludendo la possibilità di quegli emendamenti che fossero dettati da opportunità. È certo che il servizio dell'alimentazione deve essere stabilmente costituito nel Ministero.

L'alimentazione è funzione importantissima sempre e non soltanto nei periodi eccezionali. D'altronde occorre provvedere alla sistemazione definitiva del personale. Chiedo a questo proposito se, avuto riguardo alla soppressione dell'articolo 3 che prevede la delega al Ministro, vi sia già un qualche accordo per la soluzione. Si pensa di accentrare nella nuova Direzione generale del Ministero tutti i servizi relativi all'alimentazione che attualmente si trovano distribuiti fra i vari Ministeri? Il fatto che nell'amministrazione statale vi siano di queste diramazioni di un servizio, che partendo da un centro vanno a finire in tutti i gradi dell'amministrazione, non avviene soltanto per un facile processo degenerativo ma anche a volte per esigenze reali di funzionamento.

Il concentramento di tutti i servizi dell'alimentazione oggi distribuiti fra molti ministeri nell'unica Direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura comporta inoltre il problema del supero di personale che si creerebbe al Ministero dell'agricoltura. Il senatore Mancinelli vi ha accennato. Il personale del Ministero assomma ora approssimativamente a 2500 unità mentre quello che vi sarebbe trasferito con questa legge è di 2697 unità. Di conseguenza il personale attualmente presente al Ministero si vedrebbe sopraffatto dalla massa dei trasferiti. Di più: il numero complessivo sarà quasi certamente eccessivo. Non sempre con troppo fondamento, si va dicendo che il personale dei ministeri è esuberante di fronte alle necessità del lavoro; ma in questo caso non dubito che l'affermazione sarebbe giusta.

Ancora: molte attività che vengono svolte oggi dal personale dell'alimentazione sono ingrandite proprio perchè i servizi non hanno una sistemazione centralizzata. Passandosi con questa legge all'accenramento, il complesso del lavoro diminuirà ed allora forze di lavoro ora necessarie diverranno superflue. Da qui la probabilità di tendenze ad attirare al Ministero servizi oggi di altri ministeri. Sono d'avviso che non sia opportuno procedere a questo concentramento dei servizi, perchè in tal modo si potrebbe in parte andare incontro all'attesa del personale del Ministero il quale preferirebbe non vedere raccolte nel Ministero stesso tutte le nuove 2697 unità.

In altri termini, la pressione eccessiva del nuovo personale risulterebbe deflazionata venendo distribuita fra molti ministeri. Comunque, scoppeso l'articolo 3, la questione verrà risolta da un'altra legge la quale, se dovrà dare tranquillità di posizione e di sviluppo di carriera ai dipendenti attuali dell'alimentazione trasferiti al Ministero dell'agricoltura, non dovrà trascurare le legittime preoccupazioni del personale attuale del Ministero.

MOLINELLI. Il relatore propone che il numero 6 dell'articolo 4 sia soppresso. Questo famoso punto 6º riguarda una decina di unità che avrebbero dovuto essere incorporate nel Ministero dell'agricoltura. Ora, secondo infor-

mazioni che ho ricevuto, l'incorporamento sarebbe già avvenuto con decreto. Desidererei sapere se ciò risponde o meno a verità.

LEPORE, *relatore*. Rispondo prima al senatore Mancinelli. Per quanto riguarda il personale, ho avuto le visite dei rappresentanti delle organizzazioni C.G.I.L., U.I.L. e C.I.S.L., i quali mi hanno presentato degli emendamenti che ho discusso. Sono sindacalisti da me conosciuti da tempo e che hanno rappresentato sempre il personale. Vi è stato pieno accordo, regolarmente firmato dal signor Catapano, rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro. Che vi siano stati contrasti o divari non mi risulta, e se anche ciò fosse accaduto all'ultimo momento mi si sarebbe dovuto informare.

Per quanto riguarda il numero 6 dell'articolo 4, la sua soppressione è stata da me proposta per non inserire nell'organico personale estraneo all'Amministrazione.

Vorrei aggiungere una preghiera. Siccome fra i compiti dell'Alimentazione debbono essere compresi anche gli studi sui processi economici, gli istituti scientifici, le pubblicazioni nel campo dell'alimentazione con particolare riguardo al fabbisogno alimentare delle classi lavoratrici, ecc., ho proposto un aggancio all'Istituto nazionale della nutrizione, il quale già esiste presso l'Istituto delle ricerche. Non ho steso l'emendamento perchè intendevo sottoporre la proposta alla Commissione e far presenti le finalità dell'Istituto della nutrizione, che ha compiti di indagine e di analisi, e costituisce un elemento veramente essenziale, necessario, perchè offre garanzie di ordine tecnico in materia alimentare.

Circa le dichiarazioni che si desiderano dal Ministro, non è compito mio rispondere su tali materie.

Certamente questo personale è numeroso, ma si potrà distaccarlo, anche con altre funzioni.

Le vicende dell'alimentazione in Italia sono singolari: abbiamo visto comparire e scomparire ministeri e alti commissariati. Ma adesso che si è presentata una legge per i servizi dell'Alimentazione, già proposta nel 1951, si torna a dire: dobbiamo mantenere l'Alto Com-

missariato; e vi sono giornali economici che sono intervenuti.

Ritengo che sia nostro dovere esaminare il problema e risolverlo subito, altrimenti rimanderemo la soluzione ancora una volta alle calende greche.

MANCINELLI. Dal momento che si trasferisce nei ruoli del Ministero dell'agricoltura del personale che già presta servizio in altri organismi pubblici e ministeri, vorrei chiedere all'onorevole Ministro perchè per l'esercizio finanziario in corso si prevede una maggiore spesa di quasi un miliardo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi pare che le questioni sollevate siano sostanzialmente tre.

La prima riguarda la competenza e i rapporti fra i Ministeri in relazione alle attribuzioni che si trasferirebbero dall'Alto Commissariato al Ministero dell'agricoltura.

Una seconda questione riguarda l'utilizzazione del personale e l'eventuale pregiudizio che tale utilizzazione potrebbe arrecare nell'ambito del Ministero dell'agricoltura al personale di ruolo attualmente esistente; riguarda inoltre la proposta soppressione del numero 6 dell'articolo 4.

Infine vi è una questione di carattere finanziario.

In realtà, come ha giustamente rilevato il senatore Terracini, tutta la materia relativa alla organizzazione dei ruoli organici della nuova Direzione generale, posto che si rinunci alla delega e si rinvi ad una legge che verrà poi sottoposta all'esame del Parlamento, resta impregiudicata, poichè la cosa verrà esaminata successivamente.

Per quanto riguarda la competenza, come sempre si verifica in questioni del genere, vi sono discussioni fra i ministeri. Vi sono state discussioni nel periodo preparatorio della legge, come nella fase successiva. Quale è la posizione del Ministero dell'agricoltura, ma direi, soprattutto, la mia posizione come Alto Commissario per l'alimentazione? È di lasciare impregiudicata la situazione quale è attualmente in ordine alle competenze: non innovare in nulla; formulare la norma in

modo tale che risulti con la maggiore chiarezza possibile che le attribuzioni dell'Alto Commissariato o che questo esercitava di fatto passano al Ministero dell'agricoltura, e quelle che in materie complementari avevano gli altri Ministeri restano agli stessi Ministeri.

Sulle funzioni devolute al Ministero dell'agricoltura vi sono delle perplessità, anche da parte del senatore Piegari. A tale proposito vi è un emendamento del relatore sul quale sono d'accordo. Il relatore propone di premettere all'articolo 1: « Ferme restando le competenze in materia alimentare riconosciute dalla legge agli altri Ministeri ». Nel testo attuale dell'articolo segue poi una enumerazione dei poteri e delle attribuzioni da trasferire al Ministero dell'agricoltura che se, non altro, potrebbe far sorgere delle ombre fra i Ministeri. Io penserei di proporre alla Commissione di eliminare tale parte. Quello che importa qui è che non si innovi nulla: quello che c'è presso l'Alto Commissariato si trasferisce e quello che non c'è non si trasferisce. Questo principio può essere pregiudicato da una elencazione di cui è difficile stabilire la portata.

In tal modo si supererebbero le perplessità che il testo attuale ha suscitato.

Per quanto riguarda le attribuzioni che così passerebbero al Ministero dell'agricoltura, desidero esprimere chiaramente e lealmente il mio pensiero. Se la materia alimentare potesse avere una sistemazione così come si è fatto in altri Paesi, se si potesse avere uno strumento governativo con attribuzioni e mezzi per poter fare una politica alimentare nel nostro Paese, secondo la mia opinione ciò costituirebbe un alto segno di civiltà. Per ora, per raggiungere tale scopo, (e mi riallaccio alla richiesta del senatore Mancinelli a proposito dei finanziamenti) il primo obiettivo da conseguire consiste nell'eliminare dall'amministrazione statale quegli organismi che si mantengono con mezzi precari. Dobbiamo assorbire nell'ambito dell'Amministrazione questi enti di modo che sia reale ed effettivo il controllo del Parlamento sulle loro attività.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Mancinelli circa il maggior onere recato dal provvedimento per le competenze al personale, valutato in lire 935.000.000, non ca-

pisco la questione. Qui noi trasferiamo nell'ambito dell'Amministrazione statale un corpo di funzionari, costituiamo un ruolo e diamo a questo complesso una regolamentazione. Da dove si devono attingere i fondi necessari? Dal bilancio. Ecco perchè sul bilancio attuale, approvato l'anno scorso, fu stanziata una somma che doveva appunto corrispondere a questa spesa. La destinazione dei fondi con i quali si è finora provveduto in modo precario a pagare il personale delle SE.PR.AL. è una materia la quale non ha bisogno di essere regolata per legge, perchè è stata regolata sempre attraverso provvedimenti amministrativi. Tra le varie voci di competenza del C.I.P. vi è quella dello zucchero, sul prezzo del quale per le SE.PR.AL. venne stabilita una tangente...

LEPORE, *relatore*. Attualmente le quote predette vengono mantenute soltanto sul grano della gestione statale e sullo zucchero immesso al consumo alimentare, nella misura rispettivamente di lire 90 al quintale poi ridotta a 60, e di lire cento al quintale, mentre, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 1945 si doveva provvedere alle esigenze finanziarie delle SE.PR.AL., al fine di evitarne l'onere al bilancio dello Stato, mediante l'applicazione di quote sui prezzi dei generi alimentari immessi al consumo. Interventuta l'abolizione della disciplina vincolistica, le quote predette vennero mantenute soltanto sul grano della gestione statale e sullo zucchero. Peraltro il gettito, per quanto riguarda il grano, risultava in un primo tempo adeguato alle necessità finanziarie, ma successivamente si è dimostrato insufficiente a causa della continua diminuzione delle assegnazioni di grano. E di conseguenza le SE.PR.AL., che avevano un fondo di riserva di cinque miliardi, sono state costrette ad assorbirlo da allora ad oggi, cosa che non sarebbe avvenuta se la legge si fosse fatta prima. Fatta la legge, verrà soppressa la contribuzione e, per stringere i tempi e per stabilire una data fissa, ho proposto un emendamento che determini la data della soppressione al 30 giugno 1958.

GRAMEGNA. In relazione alla disposizione contenuta nell'articolo 18 del presente disegno

di legge si verificherebbe che il danaro che oggi viene ricavato, per far fronte ad una parte delle spese del personale, dalle tangenti sullo zucchero e sul grano, rispettivamente di lire 0,60 e di 1 lira al chilo, andrebbe non a beneficio del consumatore, che continuerebbe a pagare lo stesso prezzo, ma del venditore.

L'articolo 18 dispone che le norme vigenti che stabiliscono contributi a favore delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 1945, cesseranno di avere vigore alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge, e cioè saranno revocati gli aumenti di prezzo di lire 0,60 per lo zucchero e di 1 lira per il grano che andavano a costituire il fondo necessario per il pagamento di questi impiegati. Con l'entrata in vigore della presente legge provvederà alle spese per il personale, come è giusto, il Ministero della agricoltura. Ma, di fatto, avremo che al consumo lo zucchero non sarà ridotto di prezzo, ma sarà venduto allo stesso prezzo.

LEPORE, *relatore*. Con l'entrata in vigore del disegno di legge queste tangenti saranno soppresse, non si pagheranno più e ne beneficerà il consumatore.

E poi una conseguenza logica; se il disegno di legge va in vigore alla data del 30 giugno, dobbiamo anche dire come dovranno essere destinati i contributi, accumulatisi fino a tale data. Si tratta di residui che passano al Ministero dell'agricoltura.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La situazione è questa: il personale delle SE.PR.AL. viene pagato con i contributi derivati dalle tangenti sullo zucchero e sul grano ed il personale centrale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione con gli stanziamenti che sempre ci sono stati sul bilancio del Ministero del tesoro. Quindi, per il passaggio del suddetto personale centrale al Ministero dell'agricoltura, il fondo iscritto sul bilancio del Ministero del tesoro deve essere iscritto sul bilancio del Ministero dell'agricoltura. Per quanto riguarda le SE.PR.AL. che cosa si è verificato? I relativi funzionari sono stati sempre pagati con i fondi derivanti dalle tangenti.

Per la tangente sullo zucchero si è sempre avuta una entrata fissa attorno ai 500 milioni, che sono stati destinati al pagamento di questi funzionari periferici. Per la tangente sul grano, però, una delle voci più elevate, essendo essa commisurata al quantitativo di grano che viene immesso al consumo alimentare, ed in questi ultimi due anni essendo stato immesso dalla gestione statale degli ammassi un quantitativo minore sul mercato approvvigionatosi direttamente dai produttori, l'entrata stessa è andata di anno in anno diminuendo; è diminuita a tal punto che per far fronte al pagamento degli stipendi dei funzionari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione si è perfino, in alcuni casi, dovuto attingere ai fondi di previdenza degli stessi funzionari. Da ciò è derivata la previsione di un maggior onere.

Ma cosa succederà per la tangente sullo zucchero? Nel campo della gestione statale si elimina una spesa e nel rendiconto generale figurerà come una voce in meno, come un minore onere per lo Stato. Con la cessazione del contributo sullo zucchero è chiaro poi che verrà fissato successivamente un nuovo prezzo e ciò verrà fatto dal C.I.P.

Il senatore Terracini ha rilevato che oltre 2.697 funzionari saranno immessi nel Ministero dell'agricoltura. In realtà una parte di questi funzionari è stata utilizzata presso altri uffici. Ve ne sono presso gli uffici dei Ministeri del tesoro, delle finanze, come presso gli uffici dei Ministeri dell'agricoltura e del lavoro.

È chiaro comunque che non facciamo qui che sistemare in un ruolo speciale transitorio, ad esaurimento, questi funzionari dando loro uno stato giuridico, avuto riguardo al lavoro svolto per tanti anni ed in momenti difficili. E, ripeto, non li porteremo tutti al Ministero dell'agricoltura. Anzi debbo dire che si è chiarito, d'intesa con i Ministeri interessati, che coloro che attualmente sono destinati ad altri uffici continueranno ad essere comandati presso quegli uffici. A tal proposito ci siamo trovati d'accordo anche col senatore Trabucchi della Commissione finanze e tesoro.

Vi è poi un problema delicato sollevato anche dai senatori Terracini e Mancinelli, e cioè che non tutti i sindacati sono d'accordo e che, soprattutto, il personale del Ministero dell'agricoltura avrebbe delle preoccupazioni.

Debbo dire francamente — e in materia credo di avere una certa esperienza nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, se non altro perchè vi ho ricoperto la carica di Sottosegretario per due anni e mezzo e quella di Ministro da quasi tre anni, e quindi per quanto è possibile conosco abbastanza i meccanismi interni di funzionamento — che non sono riuscito a capire, benchè mi sia informato, quali siano le reali preoccupazioni di questi funzionari del Ministero dell'agricoltura, i quali hanno i loro ruoli organici, hanno le loro attribuzioni. Comunque, per tali motivi ho consentito a sopprimere la delega: l'unica preoccupazione che poteva sorgere in questi funzionari era che in base alla delega si stabilissero le attribuzioni, la composizione permanente, l'organico di questa Direzione generale e si potesse avere un aumento di posti del Ministero dell'agricoltura ristretto a questi funzionari dell'alimentazione, e tutto ciò con atti amministrativi, senza che vi fosse la possibilità di una discussione in Parlamento.

Ho rinunciato alla delega, di modo che, se domani si dovesse istituire il ruolo, sarà fatto con legge e sarà in tal modo risolto questo problema che interessa parzialmente i funzionari e soprattutto l'Amministrazione dello Stato preposta al funzionamento dei servizi.

Per tranquillizzare, debbo dire che sono allo studio alcuni problemi del Ministero dell'agricoltura, indipendentemente da queste nuove funzioni, che riguardano l'ampliamento degli organici e la regolazione delle carriere. Particolarmente per quanto si riferisce ai tecnici vi è questa situazione: la base è piuttosto larga, però non segue un andamento a piramide. Ad un certo punto, si ha come una strozzatura, per cui mentre fino al grado VIII le cose vanno bene, per i gradi VII e VI vi sono delle difficoltà nello svolgimento delle carriere. Ho proposto, indipendentemente dall'attuale questione, una revisione di questo ruolo organico, che sto attualmente discutendo con il Tesoro per andare incontro alle aspirazioni legittime di



questi funzionari del Ministero dell'agricoltura.

Non vedo quindi quali motivi di preoccupazione possano esservi per questi funzionari.

D'altra parte, di fronte a preoccupazioni e timori così generici ed infondati, sta la responsabilità che noi abbiamo di fronte ad oltre due mila elementi che hanno servito lo Stato per 18 anni ed a cui dobbiamo dare una sistemazione. Non ho chiesto di portarmeli al Ministero, sebbene vi sia bisogno di tecnici ed al Ministero di tecnici ve ne sia soltanto un certo numero. Tuttavia, pur lasciando immutata l'attuale situazione, e cioè lasciando dove sono i comandati presso altri Ministeri, mi sembra doveroso dare a questi funzionari una sistemazione.

Un altro problema sollevato è quello del numero 6 dell'articolo 4.

Anche su questo punto dirò agli onorevoli senatori una parola molto chiara mettendoli al corrente della situazione.

Ho rinunciato al numero 6 dell'articolo 4 perchè poteva sembrare che noi avessimo voluto fare una norma specifica per questi funzionari, ed io non ho voluto dare tale impressione. Il fatto però resta, il fatto esiste. Dato che qui siamo nell'atmosfera serena della Commissione, posso richiamarmi ad alcune delucidazioni che ho già dato in Aula al Senato e alla Camera dei deputati. Particolarmente in occasione della legge per la regolazione degli ammassi di grano, venne allora espressa tutta una serie di giudizi che non sempre coglievano la realtà di questo problema. Si è parlato di funzionari della Federconsorzi che prestavano servizio presso il Ministero dell'agricoltura e si è detto che si trattava di un controllato che esercita le funzioni di controllore. Io ebbi a riconoscerlo in Aula senza alcuna difficoltà, perchè formalmente la questione sollevata è giusta in quanto una situazione del genere crea dei sospetti. Dissi quindi che bisognava regolarizzare la situazione.

Si tratta di un piccolo nucleo di funzionari, sette od otto, che costituiscono un ufficio che assolveva funzioni nuove. Ciò si verificò allorchè i servizi dell'alimentazione e degli approvvigionamenti cominciarono a diventare funzioni pesanti, soprattutto nel periodo immediatamente prebellico. Come è stato detto alla

Camera, il Ministero dell'agricoltura non aveva funzionari di questa categoria in grado di esercitare quelle nuove funzioni. Si trattava infatti di avere conoscenze merceologiche e mercantili, di essere in grado di fare contrattazioni, approvvigionamenti, eccetera. I miei ispettori agrari conoscono molto bene la loro materia e sanno distinguere, ad esempio, le varie qualità di grano, ma credo che a tutti non si possa riconoscere l'attitudine a fare contratti e ad organizzare la distribuzione. Quei funzionari furono appunto scelti con tali finalità. Lo Stato però non poteva pagarli. Sarebbe stato meglio che si fosse fatta una legge mediante la quale lo Stato avrebbe potuto essere autorizzato a procedere all'assunzione e alla sistemazione di questo personale. In realtà allora ciò non fu fatto nè questo problema è stato risolto successivamente, neanche nel 1948 allorchè questo personale poteva essere immesso nei ruoli transitori. Nessuno ha pensato alla sua sistemazione, e quindi questi elementi sono stati, fin dalla loro assunzione formalmente attribuiti alla Federazione italiana dei consorzi agrari. È un fatto questo che ha preceduto l'avvento dei Governi democratici.

Ci fu, per il personale di cui si tratta, anche il periodo molto difficile e burrascoso delle epurazioni, e la posizione di questi funzionari venne discussa come avvenne per tutti gli altri: fu sancito il loro rientro alla Federazione dei consorzi agrari ed anche la loro attribuzione al Ministero dell'agricoltura per continuare nelle loro funzioni.

A suo tempo esibii in Aula due documenti. Non faccio una questione politica, faccio una questione personale. Questi due documenti, uno a firma del senatore Spezzano e l'altro dell'allora ministro Gullo, contengono parole di elogio nei confronti di questi funzionari. Questo lo dico perchè ho molta stima personale dell'onorevole Gullo come pure del senatore Spezzano, persone che non si può pensare che si prestino a cose che non siano meno che regolari. In seguito alla consultazione di quei documenti i funzionari di cui si tratta sono rientrati al Ministero dell'agricoltura.

Da chi sono pagati? Il loro normale rapporto è con la Federazione dei consorzi agrari, però sono pagati con i fondi delle gestioni speciali, cioè sono pagati su quella contabilità che la Federconsorzi ha per conto dello Stato in materia di gestioni alimentari, ed in modo particolare di quella granaria.

Come hanno esercitato le loro funzioni? Non ho che da dirne bene. Mentirei a me stesso se avessi il minimo sospetto circa questi funzionari, i quali, ripeto, hanno esercitato le loro funzioni molto bene. Debbo dire anche, e questo farà piacere al Senato, che dopo l'impegno da me assunto di fronte al Senato di sistemare tutte le gestioni granarie, sono stato messo da questi funzionari in condizioni di mandare per il settembre di quest'anno al Ministero del tesoro tutti gli elementi della contabilità della gestione statale dal 1947.

Rinuncio, ripeto, al numero 6 dell'articolo 4 per togliere il sospetto di carattere di eccezionalità alla sistemazione di questo personale. Ho già dato chiarimenti alla Camera su questo argomento in sede di discussione del bilancio, e, al Senato, ci fu una interrogazione del senatore Terracini alla quale ho risposto. Ad ogni modo ripeto qui la situazione qual'è. In sede amministrativa, per un certo gruppo di questi funzionari, è stato possibile arrivare ad una regolazione in base all'articolo 2 della legge sull'organizzazione e il funzionamento dell'Alto Commissariato per l'alimentazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 1945), interrompendo qualsiasi rapporto, anche solo formale, dei suddetti funzionari con la Federconsorzi, ed il provvedimento relativo è stato approvato anche dalla Corte dei conti. I pochi altri per i quali non ricorrevano le condizioni per tale sistemazione, e che non hanno gradi molto elevati, rientreranno alla Federconsorzi (se sarà possibile, dato che la Federazione dei consorzi agrari non ha piacere di avere questi funzionari, che in realtà non ha mai considerato come facenti parte della sua organizzazione in quanto pagati con i fondi dello Stato).

I più anziani di questi funzionari esercitano funzioni direttive proprio per le specifiche qualità che posseggono e la competenza acqui-

sita. È da qui che sorgono dei piccoli contrasti nell'ambito anche dello stesso mio Ministero, fatto del quale mi sono rammaricato con i funzionari dell'Amministrazione. Vi è infatti sempre bisogno di elementi capaci.

TERRACINI. Si possono subire danni materiali e danni morali. I danni materiali si avvertono immediatamente di più; ma quelli morali non possono essere trascurati. Di norma si usa anzi parlarne maggiormente.

Il danno che i dipendenti del Ministero dicono di subire o temono di dover subire da questo trasferimento nei ruoli ministeriali dei dipendenti dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, è di carattere essenzialmente morale. Dicono: per assumere funzionari nell'Alto Commissariato per l'alimentazione non si è mai proceduto ad esami o concorsi. E non si è mai considerato neanche il titolo di studio. Ma per le loro capacità, molti di questi funzionari, forniti, ad esempio, della sola licenza elementare, vennero in seguito a ricoprire posti per i quali si richiede normalmente il titolo di scuola media o magari anche un diploma o una laurea.

Ebbene, per posti di pari importanza nei ruoli del Ministero si richiede la laurea. Così si avranno funzionari forniti di laurea e funzionari col solo titolo di licenza elementare in pari grado. Problema morale tanto più importante, in quanto non essendo escluso che certi dipendenti dell'attuale servizio dell'alimentazione possano, negli uffici del Ministero, essere assegnati a compiti diversi da quelli che hanno adesso, potrà avvenire che funzionari sforniti di adeguato titolo di studio si trovino in posti superiori a quelli ricoperti da dipendenti del Ministero dell'agricoltura che lo posseggano.

Per ciò che si riferisce alle dieci persone, innominate ma ben note, di cui al numero 6 dell'articolo 4, faccio presente che i loro poteri sono stati di breve durata, poichè rapidamente e nei modi che conosciamo sono state allontanate. Ma mentre possiamo anche spiegare che fra il 1945 e la metà del 1947 non si sia potuto dare precisa fisionomia alla loro posizione, riusciamo difficilmente a convincerci che dalla metà del 1947 fino al 1956, quando per alcuni sono state prese certe misure,

non si potesse provvedere a sanare la posizione anormale in cui si trovavano. Ciò che non si era potuto fare in due anni d'altronde agitati, inquieti e eccezionali, si sarebbe potuto e dovuto farlo però nel corso dei dieci anni successivi che hanno rappresentato obiettivamente il ritorno alla normalità.

Un'ultima osservazione: ci si parla di questi dieci funzionari come di «comandati». Che io sappia, il termine di «comandati» si attribuisce a dipendenti dello Stato che vengono impiegati in Enti che non sono dello Stato, o che sono in Amministrazioni dello Stato diverse da quelle in cui prestavano il loro regolare servizio.

Qui la situazione è diversa. Ci troviamo di fronte a persone che, appartenendo ad enti non statali, sono state inserite in Amministrazioni dello Stato. Quale ne è la posizione giuridica, e in quale nesso logico essi si trovano con la figura dei comandati? Il termine non è adoperato correttamente, neanche per analogia. Si tratta di un rapporto giuridico difficilmente definibile. Anche per questo ho sollevato tanti dubbi sul testo della legge.

**COLOMBO**, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi sembra opportuno dare ulteriori chiarimenti.

In realtà questa preoccupazione più che legittima relativa sopra tutto ai danni morali — e per buona fortuna sono problemi che ancora si pongono in maniera sempre molto viva nei Ministeri, e di ciò non si può che averne piacere — tale preoccupazione, dicevo, penso debba nutrirsi più che altro in sede di formazione di quel tale ruolo organico della direzione generale, poichè allora finalmente questi funzionari avrebbero una sistemazione definitiva. Ogni direzione generale ha una sua complessa composizione. Costituire una direzione generale nell'ambito di un Ministero, dovendo far leva su personale che già sia in un ruolo transitorio, è indubbiamente una cosa di una certa delicatezza. È forse questo uno dei motivi prevalenti per i quali io ho rinunciato alla delega. Ciò vuol dire che questo problema, in questa sede, non si discuterà. Abbiamo già affrontato un problema di questo genere quando ci fu la spinosa questione

dell'U.N.S.E.A.; ma si tenne conto, allora, dei titoli di studio. E anche ora, nella formazione di un ruolo transitorio, si tiene conto dei titoli di studio, perchè il disegno di legge al nostro esame vi fa riferimento. Ora noi dobbiamo affidarci alla delicatezza di quanti sono preposti alla direzione, in modo particolare, del Ministro. Io posso far fede per quanto riguarda me, ma sono convinto che anche i miei successori non potranno che comportarsi nella stessa maniera: evitare, cioè, che si creino dei travasi, dalla Direzione generale dell'alimentazione ad altre branche del Ministero, che possano creare dei turbamenti e delle reazioni di carattere morale nell'ambito dell'Amministrazione. E credo che con un po' di buonsenso questo si possa evitare, ferme restando le altre questioni che verranno discusse in sede di ruolo organico.

Seconda questione. Il mio riferimento all'operato del senatore Spezzano e dell'onorevole Gullo — prego di credere a ciò che dico — non vuole essere una critica: è stato invece determinato dal desiderio di suffragare il nostro giudizio positivo, non sull'opportunità che si fosse creata quella determinata situazione — perchè concordiamo tutti sul fatto che non fosse una bella cosa —, ma sulla capacità e sopra tutto sull'onestà e correttezza di questi funzionari, anche con quella testimonianza che per me ha indubbio valore. Ecco perchè l'ho citata; e non per attribuire delle responsabilità, perchè forse questi problemi non si potevano risolvere prima. Di questo argomento mi sono occupato fin da quando sono entrato nel Ministero dell'agricoltura, ma soltanto dopo due anni che vi ero sono riuscito ad avviarlo, tante erano le difficoltà di sbrogliare questa matassa; tranne che non si fosse deciso subito di congedare gli impiegati di cui trattasi: ma io non mi sono sentito di farlo, e credo che nessuno se la sarebbe sentita, poichè si trattava di mandare in pensione, di perdere completamente dei funzionari di cinquant'anni, ancora nel pieno possesso della loro capacità lavorativa.

A proposito dell'ultima questione posta dal senatore Terracini, indubbiamente il termine «comandati» è un termine che si adopera tanto per intenderci, ma è improprio in que-

sta situazione. Bisogna però fare qui riferimento all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 1945 (*Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 1945), col quale, in attuazione di quanto stabilito nell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 411, si provvede a dettare norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Alto Commissariato per l'alimentazione; nel suddetto articolo si dice che ai servizi dell'Alto Commissariato per l'alimentazione si provvede con personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e con altro personale statale; tale personale deve considerarsi nella posizione di comandato. E si aggiunge: « con personale non di ruolo scelto fra estranei all'Amministrazione dello Stato esperti nei problemi dell'alimentazione nei limiti numerici e di classe di cui all'annessa tabella A. Tale personale è assunto esclusivamente per funzioni di carattere direttivo » (sono i cosiddetti esperti di cui si parla nella legge). L'ultimo comma, inoltre, che si riferisce appunto a questa situazione, dice: « qualora dipenda da aziende pubbliche o private, il personale stesso ha diritto di conservare il proprio rapporto di impiego con relativo trattamento economico di carriera, ma le relative competenze passano a carico dello Stato ».

Ecco la situazione che si è determinata per questi funzionari: assunti presso queste aziende, le competenze sono state pagate sulla gestione dell'Alimentazione. Ecco perchè impropriamente si parla di un « comando », ma in realtà « comando » non è. È l'applicazione dell'articolo 2 del citato decreto.

AGOSTINO. Questa discussione è stata opportunissima, e soddisfacenti a mio criterio le risposte del Ministro. Dato che l'articolo 3 viene stralciato, una discussione degli articoli sarà possibile, le varie situazioni potranno essere pazientemente esaminate: c'è dunque da guardare con una certa sicurezza a quel che verrà dopo. Sono stati dati, in particolare, anche chiarimenti opportuni in ordine al numero 6 dell'articolo 4.

Noi della sinistra ci siamo preoccupati sia degli alimentaristi (2697), sia degli statali

del Ministero dell'agricoltura (2500). Dicono, quelli dell'Agricoltura: « Tutti questi ... ebrei che vengono presso di noi, apriti cielo, ci assassinano, ci fagocitano ». Ma noi dobbiamo pensare anche agli ... ebrei. E abbiamo avuto delle risposte che in un certo qual modo mi soddisfano. Non si devono temere queste immmissioni massicce, perchè i nuovi elementi saranno distribuiti in modo che le carriere ed aspirazioni dagli altri dipendenti non siano pregiudicate. Quindi, sotto questo punto di vista, da buon socialista ritengo che, se sarà possibile conciliare gli opposti interessi — e da quanto ci ha detto il Ministro mi pare che sia possibile — il presente disegno di legge, con tutti i possibili ulteriori emendamenti proposti dal relatore Lepore d'accordo con le organizzazioni sindacali, potrà aver corso.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

#### CAPO I.

##### *Disposizioni generali.*

#### Art. 1.

I poteri e le attribuzioni conferiti dalle disposizioni vigenti all'Alto Commissariato dell'alimentazione, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, in materia di approvvigionamento, distribuzione e consumi alimentari, sono devoluti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nella materia di cui al precedente comma spetta, in particolare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuovere e curare l'attuazione delle iniziative riguardanti:

a) le necessità alimentari del Paese, in relazione alle esigenze di approvvigionamento e di consumo;

b) la destinazione, anche all'esportazione, dei quantitativi di derrate e generi alimentari eccedenti le necessità del fabbisogno alimentare;

c) la perequazione dei prezzi al consumo dei generi alimentari e l'adeguamento della organizzazione dei mercati di vendita alle esigenze del consumo;

d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici, vulnerabili e meno abbienti;

e) i rapporti con gli organi internazionali dell'alimentazione.

Nell'assolvimento dei compiti indicati al precedente comma il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procede d'intesa con le altre amministrazioni interessate.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede altresì alla trattazione degli affari in corso presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, che è soppresso con la presente legge.

LEPORE, *relatore*. Di questo articolo è stato concordato il seguente nuovo testo, che non porta alcun turbamento all'attuale ordine delle cose, ed evita interferenze e conflitti di competenza fra i vari Ministeri:

« Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle disponibilità dei generi alimentari;

b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;

c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari;

d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali, scientifiche ed educative nel campo dell'alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della nutrizione al quale è conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) i rapporti con gli Organi internazionali dell'alimentazione;

f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione delle norme relative, è soppresso in virtù della presente legge.

Le attribuzioni di cui alla precedente lettera a) che riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente, vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura d'intesa con il Ministero dell'industria ».

Alla lettera c) ho mantenuto le due parole « ricerca e controllo » perchè mi sembra che esse precisino meglio che si tratta di solo « accertamento ».

Poi vorrei rivolgere una preghiera alla Commissione. In effetti il compito di tener conto delle condizioni ambientali e di alimentazione del popolo non può essere sicuramente esercitato da funzionari. Per questa ragione è stato concordato un ulteriore emendamento aggiuntivo al capo d) compreso nelle parole « avvalendosi dell'Istituto nazionale della nutrizione, al quale è stata conferita, con effetto dal 1° luglio 1958, personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Non debbo illustrare ai colleghi la funzione dell'Istituto. Si tratta di un Ente che ha già avuto vita attraverso l'Istituto delle ricerche. Devo spiegare la sua esistenza, perchè non si possa dire che creiamo un altro Ente parassitario e inutile. Trattasi di ente che giustifica la sua presenza attraverso peculiari attività, che riguardano il controllo dell'alimentazione popolare e dei singoli cittadini. È un Istituto di competenza specifica, il quale proietterebbe i suoi studi e la sua attenzione su questa materia, che è una materia molto complessa e molto varia.

Siccome è un organo attrezzatissimo, che servirebbe a potenziare le funzioni del Ministero dell'agricoltura in questo campo, io credo che si debba dar corso all'emendamento.

AGOSTINO. Siamo d'accordo.

LOCATELLI. Noi siamo d'accordo con la proposta del senatore Lepore.

GRAMEGNA. Il nostro gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione, ma io desidero fare alcuni rilievi. Questa è una legge che ha una certa importanza. Si tratta di parecchie migliaia di impiegati, che da tempo aspettano una sistemazione. Data la situazione, è però evidente che noi saremo costretti a presentare degli emendamenti ai singoli articoli.

Per quanto riguarda la nuova dizione dello articolo 1, noi siamo d'accordo. Siamo anche d'accordo che sia inclusa tra le facoltà conferite al Ministero dell'agricoltura e foreste quella di avvalersi dell'opera dell'Istituto della nutrizione, tanto più che si tratta di un ente che già funziona e non da crearsi.

NACUCCHI. Dichiaro da parte del mio gruppo che noi siamo favorevoli.

LEPORE, *relatore*. Desidero far presente al senatore Gramogna che l'articolo 1, in fondo, ripropone quello che fu il testo da noi accettato nella I legislatura.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal relatore, di cui si è già data lettura.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per l'espletamento dei compiti indicati nel precedente articolo è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una Direzione generale dell'alimentazione.

Sono istituiti, quali organi periferici della Direzione generale dell'alimentazione, gli Ispettorati compartimentali dell'alimentazione con circoscrizione regionale o interregionale e gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

LEPORE, *relatore*. A questo articolo non propongo emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle esigenze funzionali derivanti dai compiti conferiti con l'articolo 1, le norme occorrenti per l'organizzazione dei servizi dell'alimentazione, la istituzione dei relativi ruoli organici e la costituzione del Consiglio di amministrazione, nonché per la costituzione ed il funzionamento di un Comitato tecnico avente il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi dell'alimentazione.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il Ministro dell'agricoltura ha rinunciato alla delega prevista in questo articolo.

LEPORE, *relatore*. In relazione a ciò proporrei un nuovo testo all'articolo, del seguente tenore:

« Con successiva legge sarà provveduto all'organizzazione dei servizi dell'alimentazione, all'istituzione dei relativi ruoli organici, alla costituzione del Consiglio di amministrazione, alla costituzione e al funzionamento di un Comitato tecnico avente il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi dell'alimentazione, all'assetto ed alla organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione ».

GRAMEGNA. Mi sembra sia superfluo. Nessuno impedisce al Ministro dell'agricoltura di presentare una legge per regolare questa materia. Nell'articolo 3 del disegno di legge si parlava di una delega; ora si vuole inserire un altro articolo il quale se non contiene una delega ampia contiene una delega limitata; cioè si vuole impegnare per forza il Ministro a provvedere per l'avvenire, anche se non lo ritiene opportuno.

LEPORE, *relatore*. Quando il Ministro rinunciò alla delega per poter far passare la di-

scussione del disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante, fu stabilito che si sarebbe provveduto all'organizzazione dei servizi con una successiva legge. Se non ne facessimo cenno non sarebbe giustificata nè la rinuncia alla delega e nè il mezzo con il quale sarà provveduto a tutto l'ordinamento dei servizi ed alla costituzione del Consiglio di amministrazione e la legge sarebbe manchevole.

D'altra parte la norma servirà per l'obbligo del Governo a presentare immediatamente una legge che poi dovremo discutere. Prego quindi la Commissione di accettare lo emendamento sostitutivo dell'articolo 3 da me proposto.

AGOSTINO. Una legge recante norme sulla organizzazione sarà una legge integrativa di questa, specie per quanto attiene ai servizi dell'alimentazione.

L'articolo che propone il relatore dovrebbe essere ad ogni modo più sintetico; come ad esempio: « Con successiva legge si provvederà all'organizzazione dei servizi e a quant'altro occorrerà per l'integrazione della presente legge ».

LEPORE, *relatore*. Io penso che la formula escogitata risponda veramente a un criterio ampio, completo, a un'indicazione precisa. Quando invece si inscrivessero dei termini così vaghi, non si indicherebbe al legislatore quello che egli deve fare.

AGOSTINO. Si capisce che quando sarà proposta la nuova legge, si discuterà.

LEPORE, *relatore*. Ma se la futura legge deve essere il complemento di questa, dobbiamo indicare i compiti specifici che con la legge futura si debbono adempiere.

BATTAGLIA. Gli interrogativi che si pongono sono due: analisi o sintesi. Io sarei d'avviso che anche se si dovesse procedere per analisi, occorrerebbe sempre aggiungere l'espressione: « e a quant'altro è necessario per la perfetta organizzazione dei servizi »; perchè non vorrei che poi ci si trovasse davanti a un'elencazione tassativa; quindi: o sintesi generica

che ci lasci le mani libere in ogni tempo, o analisi ma seguita da quell'espressione.

LEPORE, *relatore*. In fondo, in questa legge, il Governo ha chiesto una specifica delega. Oggi questa delega è negata al Governo, ma viene stabilito quanto occorre per poter dare compiuta attuazione e regolamentazione a ciò che si è creduto regolare con il presente disegno di legge. Ritengo che la formula da me proposta dovrebbe contentare tutti, anche perchè in questo modo si viene a potenziare quell'Istituto che noi tutti d'accordo abbiamo voluto creare e, in fondo, viene a dare un indirizzo al legislatore.

Comunque, mi rimetto alla Commissione.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole, in linea di massima, alla formula proposta dal relatore.

Non vedo motivo di preoccupazioni perchè, limitata o ampia questa formula, è logico che il legislatore ha sempre le mani libere e può fare quello che ritiene opportuno non essendo vincolato dalla formulazione dell'articolo 3. Comunque mi rimetto alla Commissione.

AGOSTINO. Potremmo dire: « Con successiva legge sarà provveduto all'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonchè a quant'altro occorrerà per l'esatta applicazione della presente legge ».

TUPINI. Noi rischiamo di fare una legge claudicante perchè lo scopo per il quale il Governo propone un disegno di legge di questa natura è precisamente quello di provvedere alla sistemazione dei ruoli organici. Se noi accettiamo un emendamento come quello proposto dal senatore Agostino, non so quanto risponderemo allo scopo per il quale ci viene proposto questo disegno di legge, che è anche quello di dare garanzie di una definitiva sistemazione a coloro i quali oggi fanno parte dei servizi dell'Alimentazione senza conoscere il loro stato giuridico, che desiderano sia equiparato a quello degli impiegati dello Stato.

Ecco perchè dico di stare attenti a non essere troppo generici; altrimenti si corre il rischio

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)74<sup>a</sup> SEDUTA (12 febbraio 1958)

di perdere di vista uno degli obiettivi specifici che si propone il presente disegno di legge, che è quello della istituzione di ruoli organici.

AGOSTINO. Il ministro Colombo chiarì amplissimamente quelli che erano i suoi propositi sia in ordine ai ruoli organici, sia alla sistemazione degli impiegati, alla distribuzione delle funzioni eccetera. Quindi tutto quanto costituì oggetto di discussione, resta come materia integrativa del disegno di legge. Se non vi fosse state quelle dichiarazioni da parte del Ministro avremmo resistito, perchè volevamo essere a posto con la nostra coscienza.

LEPORE, *relatore*. Io vorrei pregare i senatori Gramigna e Agostino di non insistere; la formula da me proposta può soddisfare tutte le esigenze ed è conforme anche alla tecnica legislativa del passato; mentre, accettando la nuova formula molto lata proposta dal senatore Agostino, non so che cosa ne possa conseguire. Dobbiamo preoccuparci della costituzione dei ruoli.

AGOSTINO. Questo è intuitivo: ma quando si parla dell'organizzazione degli uffici e dei servizi non ci possono essere dubbi. La mia preoccupazione invece è questa: che dal tenore analitico di questo disegno di legge possa derivare qualche preclusione in ordine alla legge che verrà dopo e agli eventuali emendamenti.

LEPORE, *relatore*. Questo emendamento è stato studiato da tutti i sindacati.

BATTAGLIA. Io vorrei pregare di mettere in votazione l'articolo così come è stato formulato dal relatore.

AGOSTINO. Insisto nel mio emendamento.

GRAMEGNA. Noi eravamo rimasti d'accordo circa la discussione del disegno di legge in sede deliberante alla condizione che fossero rimasti fermi questi due punti: soppressione dell'articolo 3; soppressione del n. 6 dell'articolo 4. Se noi avessimo saputo allora che in sostituzione dell'articolo 3 ne sarebbe venuto un altro, sia pure sotto forma diversa, ma

che avrebbe potuto dare adito a una discussione, forse non avremmo aderito alla richiesta. Ecco perchè desideravo ci fossimo mantenuti in termini generici. In un secondo tempo il legislatore potrà sempre vedere quali sono le necessità e provvedere in conseguenza.

BATTAGLIA. Sono del parere di lasciare il testo Lepore e di aggiungere infine: « e a quanto altro è necessario per il miglioramento dei servizi affidati alla nuova Direzione generale ».

AGOSTINO. Insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo sostitutivo presentato dal senatore Agostino che risulta così formulato: « Con successiva legge sarà provveduto all'organizzazione dell'Ufficio, dei servizi e a quanto altro occorrerà per la esatta applicazione della presente legge ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo sostitutivo presentato dal senatore Lepore con l'aggiunta proposta del senatore Battaglia, che risulta così formulato:

« Con successiva legge sarà provveduto all'organizzazione dei servizi dell'alimentazione, alla istituzione dei relativi ruoli organici, alla costituzione del Consiglio di amministrazione, alla costituzione ed al funzionamento di un Comitato tecnico avente il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi dell'alimentazione, all'assetto ed alla organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione e a quanto altro necessario per il migliore funzionamento dei servizi affidati alla nuova Direzione generale.

(È approvato).

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

##### Art. 4.

Nella prima attuazione della presente legge e sino all'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, al funzionamento dei servizi dell'alimentazione si provvede:



1) con il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri, che alla data della presente legge e da almeno dieci anni trovisi in posizione di comando presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione ed i suoi organi periferici e venga confermato in tale posizione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le esigenze dei nuovi servizi dell'alimentazione;

2) con il personale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione di cui all'articolo 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri;

3) con il personale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri, in servizio alla data della presente legge;

4) con il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, di cui alla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, in servizio alla data della presente legge;

5) con il personale degli organismi istituiti in base all'articolo 1 lettera h) del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385, che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che risulti trattenuto in servizio per le esigenze della liquidazione degli organismi medesimi ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

6) con il personale, nel limite massimo di dieci unità, di altri organismi, che alla data della presente legge risulti utilizzato di fatto presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le esigenze inerenti alle gestioni di ammasso e di distribuzione dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione.

Il personale contemplato nei numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente comma conserva, nelle more dell'applicazione delle norme dei successivi articoli, la posizione giuridica e il trattamento economico organicamente acquisiti, alla data della presente legge, presso la rispettiva amministrazione di appartenenza.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Lepore il seguente emendamento: sopprimere il punto 6; conseguentemente al secondo rigo dell'ultimo comma premettere un « e » al 5) e sopprimere le parole « e 6) ».

GRAMEGNA. Mi è stata segnalata la necessità di un emendamento a questo articolo. Si dovrebbe inserire un numero 3-bis del seguente tenore: « con il personale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri, che sia in servizio e abbia maturato alla data della presente legge il diritto all'ammissione nei ruoli aggiunti ».

Questo emendamento è necessario perchè, secondo il decreto-legge del 1945, alcuni di questi impiegati, pur avendo raggiunto la posizione per poter essere inclusi nei così detti ruoli aggiunti, non sono compresi in questo disegno di legge.

LEPORE, *relatore*. La sistemazione è completa.

GRAMEGNA. Desidero sapere se con questo disegno di legge nessuno verrà escluso.

LEPORE, *relatore*. Vengono esclusi solo tre funzionari i quali appartengono all'Amministrazione dello Stato e che furono comandati presso l'Alto Commissariato con funzioni superiori.

Non posso accettare questo emendamento perchè verrebbe a turbare quelle che sono le disposizioni attuali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Gramigna.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Lepore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## Art. 5.

Sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i servizi centrali e periferici dell'alimentazione, i ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge.

I posti vacanti in ciascuna qualifica superiore all'iniziale delle singole carriere verranno ricoperti mediante promozioni del personale appartenente alle qualifiche immediatamente inferiori della medesima carriera, osservando all'uopo le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato. Non sono consentite nuove immissioni in tali ruoli ed i posti risultanti vacanti e non conferibili sono soppressi dalla data della vacanza.

Nei ruoli organici da istituire a norma del precedente articolo 3 devono essere mantenuti scoperti, in ciascuna qualifica delle singole carriere, tanti posti quanti sono quelli coperti o conferibili nella carriera e qualifica corrispondenti dei ruoli di cui all'annessa tabella.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Lepore il seguente emendamento: sopprimere il terzo comma.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Lepore.

(È approvato).

Metto a voti l'articolo 5 quale risulta con lo emendamento testè approvato.

(È approvato).

## Art. 6.

Nei ruoli ad esaurimento di cui al precedente articolo è inquadrato, in base a domanda da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite di posti disponibili in ciascuna qualifica dei ruoli medesimi, il personale di cui al precedente articolo 4, che risulti assunto non posteriormente al 1º maggio 1948, abbia i requisiti prescritti, fatta eccezione del limite massimo di età subordinatamente per altro all'adempimento di quanto stabilito al terzo comma del successivo articolo 16, e non fruisca di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato, degli

istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro o degli enti locali.

Il collocamento nelle singole carriere e qualifiche è effettuato secondo le norme di cui ai successivi articoli.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Lepore il seguente emendamento: al settimo ed ottavo rigo del primo comma sostituire le parole: « assunto non posteriormente al » con le altre: « in servizio alla data del ».

LEPORE, *relatore*. Questo emendamento è stato concordato con tutti i rappresentanti degli impiegati in servizio al 1º maggio, che ne avevano fatto richiesta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Lepore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## Art. 7.

Il personale di cui all'articolo 4, n. 1), è inquadrato nel ruolo della carriera corrispondente a quello di appartenenza.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Piechele il seguente emendamento sostitutivo: sostituire l'articolo 7 con il seguente:

« Nella prima attuazione della presente legge il personale di cui all'articolo 4, n. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi da almeno 10 anni nella posizione di comando o distaccato presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione e i suoi organi periferici, potrà essere inquadrato, in deroga alle vigenti disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti statali, nel ruolo e nel grado corrispondente alle funzioni ininterrottamente esplicate durante tale periodo, purchè in possesso del prescritto titolo di studio ».

Senatore Piechele, credo sia meglio considerarlo come emendamento aggiuntivo.

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

74ª SEDUTA (12 febbraio 1958)

PIECHELE. Accetto.

GRAMEGNA. Sono contrario a questo emendamento perchè cambia lo svolgimento della carriera.

Vorrei però modificare l'articolo in questo modo: « Il personale di cui all'articolo 4, n. 1) è inquadrato nel ruolo della carriera corrispondente al titolo di studio conseguito ».

LEPORE, *relatore*. Allora si complica la situazione!

GRAMEGNA. Desidero delle delucidazioni. Se mal non ricordo, questo personale a suo tempo è stato assunto per le sue capacità, senza tener conto del titolo di studio.

Noi sappiamo però che per l'occupazione di un posto in pianta organica nei vari Ministeri è necessaria la presentazione di un titolo di studio in quanto esso influisce sia per l'ammissione che per la carriera.

È opportuno mettere in condizione di avanzare anche quegli impiegati i quali muniti del titolo di studio non possono progredire nella carriera perchè i loro posti sono già occupati da impiegati privi di titolo di studio.

LEPORE, *relatore*. Se poniamo questa questione ci troveremo di fronte a dei casi specifici; dobbiamo invece fare una legge che risolva i problemi di ordine generale inerenti alla sistemazione del personale.

AGOSTINO. Penso che l'articolo 7 debba restare immutato; è giusto che il personale proveniente da altre Amministrazioni abbia una determinata garanzia di carriera, ma non si devono stabilire dei privilegi.

TUPINI. Sono contrario all'emendamento del senatore Piechele sia come sostitutivo che come aggiuntivo, perchè servirebbe a sistemare (come diceva il relatore, senatore Lepore), solo tre persone.

PIECHELE. Insisto sul mio emendamento facendo osservare che questo personale comandato non ha usufruito di alcuna promozione, e che per lunghi anni ha svolto funzioni direttive.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La posizione di questi funzionari comandati è stata debitamente esaminata nei vari Consigli di amministrazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Piechele. *(Non è approvato)*.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo governativo.

*(È approvato)*.

#### Art. 8.

Il personale di cui all'articolo 4, nn. 2) e 4), è inquadrato secondo le norme dei successivi commi.

Nel ruolo della carriera direttiva è inquadrato il personale direttivo contemplato dall'articolo 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri e dalla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, che sia in possesso di diploma di laurea, nonchè dei requisiti prescritti, e che, da data anteriore al 1º maggio 1948, eserciti effettivamente senza soluzione di continuità funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Il personale direttivo di cui al precedente comma, che non pervenga al ruolo della carriera direttiva, è inquadrato nel ruolo della carriera di concetto, purchè provvisto dei requisiti e del periodo di esercizio di funzioni di cui al comma medesimo.

È altresì inquadrato nel ruolo della carriera di concetto il personale di concetto contemplato nella tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè dei requisiti prescritti, e che, da data anteriore al 1º maggio 1948, eserciti effettivamente senza soluzione di continuità funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Il personale di concetto di cui al precedente comma, che non pervenga al ruolo della carriera di concetto, è inquadrato nel ruolo della carriera esecutiva, purchè provvisto dei requisiti

e del periodo di esercizio di funzioni di cui al comma medesimo.

Nel ruolo della carriera esecutiva è inoltre inquadrato il personale d'ordine, di cui alla tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso dei requisiti prescritti e che, da data anteriore al 1º maggio 1948, eserciti effettivamente senza soluzione di continuità funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Nel ruolo della carriera del personale ausiliario è inquadrato il personale subalterno, di cui alla tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso dei prescritti requisiti.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Battaglia il seguente emendamento: dovunque è detto: « eserciti effettivamente senza soluzione di continuità... » sostituire tale dizione con le parole « abbia esercitato ».

LEPORE, *relatore*. Sono favorevole allo emendamento del senatore Battaglia in quanto si riferisce al personale delle SE.PR.AL. che fu distaccato presso altre Amministrazioni con declassamento delle proprie funzioni.

Accettare questo emendamento è quindi un atto di vera giustizia verso gli impiegati che hanno compiuto il loro dovere verso lo Stato.

TUPINI. Ritengo che questo punto non sia stato sufficientemente chiarito, e che sarebbe opportuno rinviare la decisione.

LEPORE, *relatore*. Questo emendamento è stato sottoposto al Ministro che lo ha ritenuto accettabile.

TUPINI. Dichiaro che non sembrandomi la questione sufficientemente chiarita mi asterò dalla votazione.

PRESIDENTE. Ritengo che le dichiarazioni del senatore Lepore siano più che tranquillizzanti.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Battaglia che si riferisce al secondo, quarto e sesto comma dell'articolo 8.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con lo emendamento testè approvato.

(È approvato).

È stato altresì proposto che l'articolo 8 e l'articolo 7 siano fusi in un solo articolo. A ciò provvederà, se non si fanno obiezioni, il relatore in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

#### Art. 9.

Il personale di cui ai numeri 3) e 5) del precedente articolo 4 è inquadrato, subordinatamente al possesso del titolo di studio prescritto, nel ruolo della carriera rispettivamente corrispondente alla categoria di appartenenza e alle funzioni organicamente attribuite alla data dell'assunzione.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

LEPORE, *relatore*. All'articolo 9 vi è un emendamento da me proposto secondo il quale alla fine del primo comma le parole « alla data dell'assunzione » vanno sostituite con le parole « alla data del 1º maggio 1948 ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Lepore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con lo emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 10.

Il personale di cui al n. 6) del precedente articolo 4 è inquadrato nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, nonché alla natura delle funzioni ad esso conferite da almeno dieci anni alla data della presente legge, quali risultano da provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)74<sup>a</sup> SEDUTA (12 febbraio 1958)

È stato proposto dal relatore un emendamento soppressivo dell'intero articolo 10. Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il suddetto emendamento.

(È approvato).

#### Art. 11.

Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del precedente articolo 7 è collocato nella qualifica corrispondente alla posizione gerarchica organicamente acquisita.

Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del precedente articolo 8 è collocato nella qualifica corrispondente gerarchicamente alla posizione risultante rispettivamente dalla classificazione di cui all'articolo 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri e dalla equiparazione determinata con la tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, semprechè ne abbia effettivamente esercitato le funzioni.

Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del precedente articolo 9 è collocato nelle qualifiche secondo le disposizioni dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del precedente articolo 10 è collocato nelle qualifiche corrispondenti alle funzioni ed ai compiti effettivamente svolti da almeno dieci anni alla data della presente legge, quali risultano dal provvedimento ministeriale indicato dal medesimo articolo 10.

Al personale collocato nelle singole qualifiche a norma dei precedenti commi è attribuito lo stipendio della rispettiva qualifica, nella entità che competerebbe nella qualifica medesima, in base all'anzianità maturata nell'esercizio delle funzioni che hanno comportato il collocamento in essa.

È, comunque, escluso il conferimento di posizione gerarchicamente ed economicamente superiore a quella acquisita alla data della presente legge dal personale contemplato dai precedenti commi.

LEPORE, *relatore*. Al secondo comma dell'articolo 11 propongo un emendamento sop-

pressivo delle parole finali « semprechè ne abbia effettivamente esercitate le funzioni ».

Tale parte finale del comma è inutile perchè il concetto è già stato chiarito precedentemente.

BATTAGLIA. Anch'io ritengo che non sia necessaria questa parte del comma.

AGOSTINO. Si tratta di parole superflue!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Vi è ora un emendamento del relatore tendente a sopprimere il quarto comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto, ora, ai voti l'articolo 11 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 12.

Il collocamento nelle singole qualifiche deve essere effettuato tenendo conto dell'ordine risultante, dal precedente articolo 4, per ciascuna delle categorie in esso contemplate e, nell'ambito della medesima categoria, in base alla natura delle funzioni effettivamente esercitate ed all'anzianità complessiva di servizio.

(È approvato).

#### Art. 13.

L'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole qualifiche sono disposti, previo giudizio favorevole di apposita Commissione, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. I relativi effetti decorrono dalla data di emissione del decreto.

Alla costituzione della Commissione prevista al precedente comma si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

A questo articolo è stato proposto dal relatore un emendamento tendente ad aggiungere, tra il primo ed il secondo comma, il comma seguente: « Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento in ruolo nè da comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto, pertanto, ai voti l'articolo 13 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 14.

Il personale inquadrato nella carriera di concetto ai sensi del terzo comma del precedente articolo 8 e che sia già da almeno un anno preposto alla direzione di unità amministrative dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, degli Ispettorati regionali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, può essere mantenuto nelle funzioni direttive, ferma restando l'appartenenza ad ogni effetto alla carriera di concetto.

(È approvato).

#### Art. 15.

Nella prima attuazione della presente legge e limitatamente ai fini del computo dell'anzianità richiesta dalle disposizioni vigenti per l'ammissione al concorso per merito distinto od agli esami di idoneità per il conseguimento della qualifica di direttore di sezione o di primo segretario, nonchè per l'ammissione al concorso per esami od allo scrutinio per il conseguimento della qualifica di primo archivista, è valutato il periodo di servizio prestato nell'esercizio delle funzioni che hanno comportato il collocamento dei relativi titolari nelle qualifiche rispettivamente inferiori delle relative carriere.

Ai fini dell'anzianità di servizio richiesta dalle vigenti disposizioni per le promozioni alla qualifica immediatamente superiore a quella conseguita in sede di inquadramento è valutato,

nei casi in cui non ricorre l'operatività del precedente comma, il periodo decorso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

LEPORE, *relatore*. A questo articolo proprorei due emendamenti strettamente interdipendenti. Essi traggono origine dal fatto che, per alcune categorie di personale, il servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge è valutato per intero ai fini del computo dell'anzianità richiesta per la promozione (articolo 15 comma primo). Per altre categorie, invece, il servizio valutabile per la promozione dovrebbe decorrere, secondo il testo, soltanto dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 15 comma secondo).

Il primo emendamento tende ad aggiungere al comma secondo, quarto rigo, dopo le parole « è valutato » le parole « per un terzo della sua durata ». Il secondo emendamento tende, invece, a sostituire, sempre nel secondo comma, le parole « il periodo decorso dalla » con le parole « il periodo di servizio prestato alla ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il primo dei due suddetti emendamenti proposti dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto, pertanto, ai voti l'articolo 15 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 16.

Dalla data di decorrenza del collocamento del personale nei ruoli ad esaurimento cessa ogni incremento ai fondi di previdenza relativi al personale di cui all'articolo 4 che ne è provvisto e le somme accantonate per tali fondi sono utilizzate in buoni del Tesoro ordinari per essere corrisposte al personale stesso, con gli interessi maturati, all'atto della cessazione del rapporto di impiego.

Il servizio civile prestato dal personale di cui all'articolo 4 nelle amministrazioni dello Stato anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento è riscattabile secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, per la intera sua durata previo pagamento allo Stato del contributo di riscatto stabilito dalle disposizioni predette. Per il personale provvisto di fondo di previdenza sono devolute allo Stato, in sostituzione del contributo di riscatto, le somme accantonate in detto fondo alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento.

Per il personale che alla data dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento abbia superato il 45° anno di età, l'efficacia del provvedimento di inquadramento è condizionata alla presentazione, entro 30 giorni dalla data in cui gli interessati abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento stesso, della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma prestati posteriormente al compimento del 45° anno di età. Qualora la domanda di riscatto non sia presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di inquadramento si considera come non adottato.

A questo articolo vi è un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole « in ragione di tante quote del fondo stesso quanti sono gli anni di servizio riscattati ».

LEPORE, *relatore*. L'emendamento non ha bisogno di particolare illustrazione, essendo fin troppo evidente che l'impiegato il quale riscatti soltanto una parte del servizio non di ruolo non può essere sottoposto ad un contributo di riscatto pari a quello cui sarà tenuto un altro impiegato, il quale effettui il riscatto per una parte maggiore del predetto servizio non di ruolo ed addirittura per la intera durata del servizio medesimo.

In altri termini, appare evidente che la devoluzione allo Stato delle somme accantonate nel fondo di previdenza deve essere commisurata agli anni di servizio non di ruolo che vengono riscattati ai fini della pensione, rimanendo ferma, per le quote corrispondenti agli anni non riscattati, la disposizione contenuta nel primo comma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Vi è poi il seguente emendamento del relatore al terzo comma: al terzo ed al nono rigo, tendente a sostituire il numero « 45 » con il numero « 50 ».

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto, pertanto, ai voti l'articolo 16 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 17.

In deroga all'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, per esigenze di servizio, disporre l'assegnazione ad altri uffici del Ministero del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge; può essere inoltre disposto, con decreto dei Ministri competenti di concerto col Ministro del tesoro, il comando anche a tempo indeterminato del personale anzidetto presso altre amministrazioni statali.

MOLINELLI. L'articolo 17 rappresenta una deroga che può costituire una minaccia di una certa gravità per il personale regolarmente inquadrato nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, ed anche per il personale di altre Amministrazioni dello Stato.

Mi pare, inoltre, che un'apposita legge dello Stato stabilisca che il personale statale non possa essere trasferito se non a sua domanda. In base alla deroga proposta, invece, di questo personale il Ministero potrebbe disporre come vuole. Inoltre tali trasferimenti potrebbero costituire un danno per coloro che, dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attendono il passaggio in ruolo, o potrebbero causare un ritardo nelle promozioni di coloro che in ruolo già sono.

Potrebbe, poi, verificarsi il caso che il Ministro decida il trasferimento di personale dalla periferia al centro o viceversa, cosicchè il personale in questione non avrebbe nessuna garanzia concreta circa lo svolgersi della propria vita futura.

Ritengo, quindi, che l'articolo 17 debba essere soppresso e dichiaro il mio parere contrario a tutto l'articolo suddetto.

AGOSTINO. Questa volta sono di avviso contrario al collega Molinelli. Il Ministro ha spiegato che questa deroga tende soprattutto a far sì che la massiccia invasione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte di questo personale venga attenuata. Sono, quindi, favorevole all'approvazione dell'articolo 17.

GRAMEGNA. Son contrario all'articolo 17 in parte per le ragioni che ha esposto il collega Molinelli, in parte per altri motivi che esporrò. L'articolo 56 dello statuto degli impiegati dello Stato fa divieto ai Ministri di trasferire i dipendenti senza il loro consenso. Ciononostante si verificano casi gravissimi dei quali darò un esempio citando un fatto sul quale ho anche presentato un'interrogazione.

Dal Provveditorato alle opere pubbliche di Bari è stato trasferito al Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro un uomo che ha 59 anni, che vive a Bari da 23 anni, che ha due figli che frequentano l'università a Bari.

Questo trasferimento è stato giustificato con « ragioni di servizio ». Non entro in particolari, ma desidero dirvi che a Bari vi sono dei catanzaresi che vorrebbero ritornare a Catanzaro e che, invece, non vengono accontentati. Tutto ciò è avvenuto vigente l'articolo 56 dello statuto degli impiegati civili dello Stato. Con l'articolo 17 ciò potrà avvenire regolarmente ed il Ministro potrà trasferire gli impiegati dal centro alla periferia e viceversa senza alcun ostacolo. E poichè, in realtà, vi sono impiegati che non sono ben visti — e proprio in considerazione di questo fatto si è lottato per raggiungere le garanzie sancite dal suddetto articolo 56 —, questi dipendenti, che sinora non sono stati trasferiti non essendovene la possibilità, lo saranno domani con l'applicazione della deroga contenuta nell'articolo 17.

Noi non dobbiamo approvare questa deroga, tanto più che ci fu detto che sarebbe stata costituita una direzione generale che avrebbe sostituito ed assorbito l'Alto Commissariato per l'alimentazione. Da questa affermazione si deduce che le cose dovrebbero rimanere, praticamente, come sono.

La deroga contenuta nell'articolo 17 non ha, quindi, alcuna giustificazione e poichè vogliamo salvare questo personale da trasferimenti che possono essere decisi contro la sua volontà con suo conseguente evidente danno, poichè vogliamo che siano mantenute nei confronti di questo personale quelle garanzie che sono sancite da una legge dello Stato, noi non approveremo questa legge.

LEPORE, *relatore*. La soppressione di questo articolo porrà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in gravi difficoltà per le ripercussioni che ne deriveranno tra il personale. Questa deroga è l'unico mezzo per inserire, nella forma più idonea, nella vita dello Stato dei funzionari che attendono la sistemazione del loro stato giuridico.

MOLINELLI. Con la deroga contenuta in questo articolo sarà possibile comandare del personale in un'altra Amministrazione senza il consenso degli interessati, e ciò in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 56 dello statuto degli impiegati civili dello Stato.

LEPORE, *relatore*. Se fosse come lei dice questo disegno di legge non sarebbe stato accettato dai rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Quando si appartiene ad un'Amministrazione è chiaro che non si può essere trasferiti senza il proprio consenso. Questo, però, è un caso del tutto speciale: bisogna sistemare questo personale. Non approvando l'articolo si impedisce al Ministro di procedere a questa sistemazione.

MOLINELLI. Era stato dichiarato che con questo disegno di legge non veniva soppresso nulla e che l'Alto Commissariato per l'alimentazione sarebbe stato trasformato in una Direzione generale dell'alimentazione del Ministero



1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

74ª SEDUTA (12 febbraio 1958)

dell'agricoltura e delle foreste. Era stato, altresì, dichiarato che il personale in soprannumero era stato già trasferito. Approvando quest'articolo, invece, si concede un potere troppo ampio al Ministro.

LOCATELLI. Poichè sono d'accordo le organizzazioni sindacali, non vedo come possa esservi disaccordo fra noi.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Premesso che il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo 17, faccio osservare che nell'articolo non si parla di « altre sedi », ma di « altri uffici ».

MOLINELLI. Se così fosse non avrei nulla da obiettare; ma il fatto è che « uffici » ve ne sono anche in periferia e, quindi, in altre sedi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 17.

(È approvato).

Vi è poi un emendamento del senatore Lepore tendente ad aggiungere un articolo del seguente tenore:

Art. 17-bis.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale ha facoltà di rassegnare le dimissioni dall'impiego, con diritto al trattamento stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Art. 18.

Le attrezzature dei servizi centrali dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, dei relativi Ispettorati regionali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, passano in dotazione rispettivamente della Direzione generale, degli Ispettorati compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, istituiti con la presente legge.

Le disposizioni vigenti, che stabiliscono contributi a favore delle Sezioni provinciali del-

l'alimentazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 1945, cesseranno di avere vigore alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge.

In questo articolo il relatore propone di sostituire, nel secondo comma, il sesto ed il settimo rigo con le parole: « il 30 giugno 1959 ».

LEPORE, *relatore*. Ho precisato il 30 giugno 1959 per stabilire una data ed ho scelto appositamente la data di chiusura dell'anno finanziario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto, pertanto, ai voti l'articolo 18 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art.19.

L'Ufficio di controllo del Ministero del tesoro presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione è trasferito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste quale « Sezione per i servizi dell'alimentazione » della Ragioneria centrale del Ministero medesimo.

(È approvato).

Art. 20.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le somme disponibili — in conto competenza ed in conto residui — sui capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro — sottorubrica « Alto Commissariato per l'alimentazione » — nonchè le somme ugualmente disponibili — in conto competenza e in conto residui — sui capitoli degli stati di previsione dei vari Ministeri per il rimborso alle Sezioni provinciali dell'alimentazione dell'onere relativo al trattamento economico del proprio personale temporaneamente distaccato presso le amministrazioni stesse ai sensi della legge 7 maggio 1954, n. 220.

(È approvato).

## Art. 21.

Il maggiore onere recato dal provvedimento per le competenze relative al personale di cui ai numeri 4), 5) e 6) del precedente articolo 4, valutato in lire 935.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato proposto dal relatore un emendamento al primo comma, terzo rigo, tendente a premettere una « e » al n. 5) e sopprimere le parole « e 6) ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti questo emendamento.

*(È approvato).*

Metto, pertanto, ai voti l'articolo 21 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Passiamo ora all'esame della tabella concernente il ruolo ad esaurimento per i servizi di cui trattasi:

TABELLA DEI RUOLI AD ESAURIMENTO PER I SERVIZI  
DELL'ALIMENTAZIONE

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

QUALIFICA	Nº. dei posti
Ispettori generali e direttori compartimentali	14
Direttori di divisione e ispettori capi	40
Direttori di sezione e ispettori superiori	110
Consiglieri di 1 <sup>a</sup> classe	120
Consiglieri di 2 <sup>a</sup> classe	130
Consiglieri di 3 <sup>a</sup> classe	
	414

RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO

QUALIFICA	Nº. dei posti
Segretari capi	15
Segretari principali	105
Primi Segretari	165
Segretari	175
Segretari aggiunti	315
Vice Segretari	
	775

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

QUALIFICA	Nº. dei posti
Archivisti capi	32
Primi archivisti	320
Archivisti	370
Applicati	450
Applicati aggiunti	
	1.172

RUOLO DELLA CARRIERA AUSILIARIA

QUALIFICA	Nº. dei posti
Commessi	5
Uscieri capi	15
Uscieri	240
Inservienti	
	260
Agenti tecnici	75

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la tabella testè letta.

(E approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

LEPORE, *relatore*. Proporrei che venisse nominato un Comitato ristretto, formato dai senatori Battaglia e Agostino e da me, con mandato di eseguire il coordinamento del testo del disegno di legge ora approvato. È, infatti, necessario che il messaggio parta al più presto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti la proposta avanzata dal senatore Lepore.

*(È approvata).*

### Sull'ordine dei lavori.

ANGELILLI. Raccomando una sollecita presa in esame del disegno di legge riguardante la costituzione del comune di Magliano Romano.

PRESIDENTE. Assicuro che il disegno di legge sarà esaminato, se possibile, nella prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 19,10.*

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.